

Comune di VILLASTELLONE

Provincia di TORINO

Ufficio Tecnico Comunale

Allegato n°5:

***Gestione Cimitero Comunale.
Capitolato speciale di appalto.***

Villastellone, Gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio: Carpinello Ing. Roberto

INDICE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L' APPALTO

- ART. 1.1 OGGETTO - AMMONTARE DELL' APPALTO - IVA
- ART. 1.2 DURATA DELL' APPALTO
- ART. 1.3 AFFIDAMENTO
- ART. 1.4 DESCRIZIONE DEI LAVORI
- ART. 1.5 ORARIO DI SERVIZIO
- ART. 1.6 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
- ART. 1.7 MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- ART. 1.8 REVISIONE PREZZI
- ART. 1.9 PENALITA'
- ART. 1.10 RISOLUZIONE DELL' APPALTO
- ART. 1.11 PERSONALE
- ART. 1.12 ATTREZZATURE E MATERIALI
- ART. 1.13 EVENTUALI AUMENTI O RIDUZIONI DELL' APPALTO

CAPITOLO II DISCIPLINA DEI LAVORI

- ART. 2.1 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 2.2 NORME ANTINFORTUNISTICHE - PIANO DI SICUREZZA
- ART. 2.3 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
- ART. 2.4 SUBAPPALTO
- ART. 2.5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L' APPALTO.

ART. 1.1 OGGETTO - AMMONTARE DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- a) la "Gestione del Cimitero Comunale"
sito nel Comune di Villastellone.

L'ammontare annuo, a misura, è pari a:

- lavori a base di gara (soggette a ribasso): 12.941,14 €/anno
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara): 316,73 €
oltre I.V.A.(22%)

Gli oneri per la sicurezza verranno liquidati una sola volta (anche nel caso di eventuali proroghe) ed in un'unica soluzione al termine del primo anno di appalto.

ART. 1.2 DURATA DELL' APPALTO.

La durata dell'appalto è di anni 1 (uno) dalla decorrenza dell'appalto che verrà stabilita nella Determinazione di affidamento del servizio.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale la ditta sarà tenuta ad accettare alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato la proroga dell'appalto per un periodo massimo fino a "2 (due) anni".

Alla scadenza contrattuale, nell'eventualità che l'Amministrazione Comunale non abbia concluso le procedure per la nuova gara, la ditta appaltatrice sarà obbligata a proseguire la esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso d'opera per il periodo necessario all'individuazione del nuovo contraente.

Alla data di scadenza del contratto e/o dell'eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 1.3 AFFIDAMENTO.

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Le modalità di scelta del contraente sono stabilite con idoneo provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

La ditta partecipante alla gara dovrà prendere visione delle strutture.

Dovrà altresì dare atto, con espressa dichiarazione scritta (come da schema di autocertificazione allegato) di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, della natura, della superficie dei locali ove il servizio dovrà essere effettuato e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi. Di conseguenza, nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio in relazione a una eventuale pretesa di imperfetta conoscenza di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura e alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART. 1.4 DESCRIZIONE DEI LAVORI.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'appaltatore e comprendere l'esecuzione dei seguenti lavori:

Gestione del Cimitero Comunale. (Voce elenco prezzi: 4)

- 1) I lavori da eseguire e le modalità organizzative sono le seguenti:
- pulizia settimanale di androne, cancello, vialetti, aree di servizio ai loculi, locali di servizio
 - pulizia servizi igienici con fornitura e posa costante e puntuale del materiale igienico di consumo (sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani)
 - svuotamento dei cestini dei rifiuti ogni due giorni e comunque all'occorrenza
 - diserbo manuale dei vialetti
 - manutenzione del verde cimiteriale
 - a seguito di funerali rimozione dalle tombe di corone ed altri ingombri, corretto stoccaggio dei rifiuti cimiteriali
 - assistenza ai funerali ed alle operazioni di inumazione e/o esumazione, tumulazione e/o estumulazione, traslazione salme e simili. In tali occasioni la ditta sarà tenuta a fornire a semplice richiesta ed eventualmente senza preavviso il personale necessario (in casi particolari la ditta potrà essere contattata anche direttamente da soggetti terzi autorizzati dalla Stazione Appaltante al fine di richiedere la presenza e l'opera di soggetti idonei a tale servizio).
 - esecuzione di piccole manutenzioni ordinarie ai manufatti di proprietà Comunale
 - segnalazione al Settore Lavori Pubblici di tutti gli inconvenienti rilevati nel cimitero che possano recare danno al patrimonio Comunale o nuocere al decoro del luogo sacro
 - Conferimento a bordo strada dei rifiuti prodotti dagli utilizzatori degli edifici interessati dal servizio di cui al presente disciplinare, secondo le modalità (differenziazione generi), cadenze (settimanali o plurisettemanali) e tempi (entro orari definiti) stabiliti dall'ente gestore del servizio d'igiene ambientale, e secondo il calendario fornito dal COVAR 14.
- 2) Il Settore Lavori Pubblici potrà in caso di necessità affidare alla ditta appaltatrice, in sostituzione dei lavori programmati altri lavori analoghi.
- 3) Ai soli fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, l'impegno di personale per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, viene stimato in: $(9 \text{ h/settimana}) \times (52 \text{ settimane}) = 468 \text{ h/anno} = 39 \text{ h/mese}$.

ART. 1.5 ORARI DI SERVIZIO.

Gli orari saranno fissati e variati, eventualmente in corso di contratto, da questa Amministrazione in relazione alle proprie esigenze funzionali.

ART. 1.6 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.

Sono a carico dell'appaltatore:

- a) tutte le spese relative alla fornitura della mano d'opera, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali ed altri contributi di Legge;
- b) le spese relative alle attrezzature e materiali di consumo occorrenti;
- c) la fornitura e posa costante e puntuale del materiale igienico di consumo (sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani) presso Cimitero Comunale
- d) gli oneri derivanti dalla stipula dell'assicurazione R.C.T., a norma del

- successivo art. 2.1;
- e) l'obbligo di provvedere a tutte le assicurazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di Leggi per la tutela del personale adibito all'attività di pulizia;
 - f) gli oneri ed obblighi derivanti dall'osservanza e dalla predisposizione degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - g) tutte le spese, bolli e tasse dovute per la stipula del contratto del presente appalto;
 - h) l'obbligo di procedere per l'utilizzo della manodopera nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori, del C.C.N.L e di Accordi Integrativi vigenti.
 - i) l'obbligo di compilare puntualmente il registro di lavoro a disposizione, per verifiche, presso l'Ufficio del custode (Allegato n°6: Registro di lavoro)
 - j) l'obbligo di smaltire i rifiuti nel pieno rispetto delle normative vigenti.
 - k) le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e ditta Appaltatrice avverranno (sia per quanto riguarda la gara che per quanto concerne l'appalto vero e proprio) esclusivamente per posta elettronica, posta tradizionale e mediante fax (qualora, in quest'ultimo caso, autorizzati dalla Ditta).

ART. 1.7 MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

Il corrispettivo spettante all'impresa è liquidato entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture mensili in rate mensili posticipate relative alle prestazioni effettuate, dopo le opportune verifiche da parte dell'ente.

I termini temporali di cui sopra si interrompono, dalla data di richiesta dei controlli di legge (es. D.U.R.C., EQUITALIA, ecc.) fino all'ottenimento delle liberatorie richieste.

L'importo dell'appalto richiesto dalla ditta per la completa esecuzione dei lavori deve comprendere l'onere del personale, quello delle attrezzature e quello del materiale di consumo occorrente (disinfettanti, detersivi, strofinacci, ecc....).

L'impresa deve altresì provvedere, a sua cura e spese, all'eventuale noleggio, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione.

Faranno carico all'ente appaltante le spese per fornitura di acqua ed energia elettrica per il funzionamento dei macchinari necessari per il servizio.

Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L. non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo o diritto a risarcimento danni o riconoscimento interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l'impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l'Amministrazione attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso l'utilizzazione della linea di credito presentata in fase di gara.

Nel caso si verifichi ingiustificato ritardo nei pagamenti da parte del Comune rispetto alla scadenza sopraindicata (fatti salvi i casi di cui al precedente comma) verrà riconosciuto alla Ditta un interesse sull'importo dei pagamenti pari a quello legale.

Faranno carico alla ditta appaltatrice e si intenderanno compensati nell'importo sopra stabilito tutti gli oneri: per lavoro straordinario, notturno, festivo, ferie, festività, gratifiche, riposi settimanali, trattamento di fine rapporto, spese generali, spese per acquisto di prodotti e materiali di pulizia ed utile di impresa ed ogni altro onere previsto

dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in caso di prestazioni di pulizie a carattere straordinario e/o prestazioni aggiuntive non previste in Capitolato (fatto salvo il successivo art. 1.13) che fossero richieste dall'Amministrazione appaltante, a praticare le stesse condizioni economiche con le quali si è aggiudicato l'appalto.

I prezzi unitari dei "lavori, servizi e forniture" a misura, nonché i prezzi e compensi dei "lavori, forniture e servizi" a corpo, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Contabilità dei "lavori, forniture e servizi": qualora le quantità eseguite vengano riscontrate contabilmente inferiori a quanto stabilito (sia a corpo che a misura), queste verranno diminuite in quantità proporzionale; se le quantità fossero in più, queste eccedenze non verranno contabilizzate.

ART. 1.8 REVISIONE PREZZI.

Per il primo anno il prezzo mensile è fisso ed invariabile; a partire dal secondo anno si potrà procedere, previa richiesta scritta della ditta appaltatrice, alla revisione del prezzo se dovuto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 1.9 PENALITA'.

L'Appaltatore si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti all'Amministrazione Comunale.

Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione all'Appaltatore.

La contestazione è a cura del responsabile preposto al contratto dall'Amministrazione Comunale. La contestazione può avvenire direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto, oppure a mezzo lettera raccomandata oppure, nei casi di urgenza, direttamente anche a mezzo fax.

I demeriti sono così individuabili:

- demerito A (difetto lieve): corrisponde ad un lavoro effettuato non a regola d'arte (es. pulizia non ben eseguita);
- demerito B (difetto medio grave): corrisponde ad una prestazione effettuata fuori termine ovvero fuori dai termini temporali prescritti o per prestazione parziale non effettuata;
- demerito C (difetto grave): operazione prevista non effettuata (es. mancato svuotamento dei cestini dei rifiuti, mancata assistenza ai funerali, ecc.) nei termini temporali previsti.

I demeriti di cui sopra sono sommabili.

Ad ogni demerito di tipo A corrisponde una penalità pari allo 0,80 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ad ogni demerito di tipo B corrisponde una penalità pari allo 0,90 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ad ogni demerito di tipo C corrisponde una penalità pari allo 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali saranno trattenute direttamente dalle fatture (sulla quota imponibile) con nota di addebito inviata tramite lettera raccomandata alla Ditta appaltatrice.

Qualora l'ente rilevi, nel "periodo contrattuale", oltre 20 demeriti (di qualsiasi tipo: A,B,C) può risolvere a suo insindacabile giudizio il contratto di cui al presente capitolato, senza che nulla sia dovuto alla Ditta appaltatrice né come indennizzo, né come mancato guadagno.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Per "importo contrattuale", di cui al presente articolo, si intende la somma di tutti gli importi contrattuali, perizie e/o varianti (di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 106 e s.m.i.) comprese, stipulati al momento dell'applicazione delle penali. Nel caso in cui il contratto principale non sia ancora stato stipulato al momento dell'applicazione delle penali, per "importo contrattuale" si intende l'importo a base di gara decurtato del ribasso di gara.

Per "periodo contrattuale", di cui al presente articolo, si intende la somma di tutti i periodi contrattuali, perizie e/o varianti (di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 106 e s.m.i.) comprese, stipulati al momento dell'applicazione delle penali per demerito. Nel caso in cui il contratto principale non sia ancora stato stipulato al momento dell'applicazione delle penali per demerito, per "periodo contrattuale" si intende il periodo previsto dall'art. "1.2-Durata dell'appalto" con esclusione delle proroghe.

ART. 1.10 RISOLUZIONE DELL'APPALTO.

Oltre a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, l'Ente può procedere alla risoluzione della contratto:

- in caso di grave inadempienza di servizio da parte dell'appaltatore;
- in caso di recidiva nelle infrazioni di cui all' articolo precedente;
- per sopravvenuta sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- altri casi previsti dalla Legge

La risoluzione del contratto d'appalto comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni.

ART. 1.11 PERSONALE.

L' Appaltatore presta ogni e più ampia garanzia per quanto riguarda l'individuazione del personale addetto al servizio di pulizia, del cui comportamento risponde pertanto senza eccezioni.

La ditta appaltatrice (ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 50 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, art. 33 e s.m.i.) dovrà assumere in qualità di dipendenti i lavoratori (dipendenti e/o soci) attualmente impegnati nel servizio in oggetto. Attualmente è impiegato n°1 operatore.

Prima dell'inizio dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'ente appaltante

l'elenco dei dipendenti addetti al servizio appaltato (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni), con le relative generalità, domicilio, qualifica e livello professionale, il numero di iscrizione sul libro matricola ed il numero delle ore giornaliere (distinte per struttura) che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto, n° posizione assicurativa INPS ed INAIL; tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro 10 giorni da ciascuna variazione ed entro il 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all'ente entro 5 giorni.

La ditta appaltatrice è tenuta inoltre a designare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un dipendente della stessa, da scegliere nell'ambito del personale che presterà servizio presso le strutture, al fine di attribuire al medesimo il ruolo di unico referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il personale utilizzato nell'appalto dovrà essere periodicamente aggiornato sulle specifiche tematiche del servizio in oggetto nonché ai sensi degli articoli 36 e 37 D.lgs. n°81/2008 e s.m.i..

In caso di sciopero del personale dell'impresa o in presenza di altre cause di forza maggiore, l'Impresa si impegna a darne comunicazione al Comune con un anticipo di almeno 2 (due) giorni; dovrà comunque essere in ogni caso assicurato un servizio di emergenza. Resta convenuto che l'Amministrazione Comunale opererà sul canone mensile una detrazione forfettaria giornaliera di 100 € per ogni giorno di lavoro non prestato.

Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso, osservando scrupolosamente il segreto d'ufficio in merito a documenti o notizie di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso; e dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento contenente nome, cognome e fotografia.

E' inoltre direttamente responsabile della custodia delle chiavi di accesso alle strutture comunali.

L'appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non dovessero osservare una condotta irreprensibile o le cui prestazioni non risultassero soddisfacenti.

Le richieste e le segnalazioni effettuate al riguardo dal Comune saranno impegnative per l'appaltatore.

Il personale è tenuto ad utilizzare attrezzature, materiali, dispositivi di protezione individuale (tutti forniti e mantenuti in efficienza a cura e spese della Ditta appaltatrice) a norma del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i. e s.m.i..

La Ditta Appaltatrice si obbliga a fornire, all'inizio dell'appalto, l'elenco del personale addetto ai lavori con indicazione delle esatte generalità e del domicilio, nonché segnalare tempestivamente le successive variazioni.

ART. 1.12 ATTREZZATURE E MATERIALI.

La ditta deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.

Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea. Prima dell'inizio dei lavori è obbligato fornire scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intendono impiegare. Le macchine e gli attrezzi della ditta usati all'interno della struttura comunale, devono

essere contraddistinti con targhette indicanti il nome o il contrassegno della ditta.

Normativa di riferimento: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità).

Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa “scheda di sicurezza” prevista in ambito comunitario. La ditta deve sottoporre all’ufficio preposto, prima dell’inizio dei lavori, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che deve impiegare.

In linea di massima tali schede dovranno comprendere le seguenti informazioni:

- Il nome del produttore.
- Le caratteristiche del prodotto.
- Il dosaggio di utilizzo.
- Il PH della soluzione in uso.
- I simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento.
- I numeri di telefono dei CENTRI ANTIVELENO presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridrico (HCl) ed ammoniacca (NH₄).

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proibire l’uso di prodotti (detersivi, disinfettanti...) e macchinari che, a suo insindacabile giudizio venissero ritenuti dannosi alle persone, agli immobili e agli arredi.

ART. 1.13 EVENTUALE ESTENSIONE E RIDUZIONI DELL’APPALTO.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare eventuali future estensioni dell’appalto per la pulizia di locali non inclusi nel presente capitolato e suoi allegati.

Al verificarsi di aumenti o riduzioni, temporanei o permanenti, di locali questa Amministrazione si riserva inoltre la piena facoltà, nel corso del periodo contrattuale, dandone preavviso almeno quindici giorni prima, di estendere a nuovi locali i servizi di pulizia ovvero di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio stesso per i locali non più disponibili, con conseguente variazione del canone pattuito da determinare nel seguente modo:

- a) utilizzando le voci dell’elenco prezzi
- b) proporzionalmente alla superficie interessata alla pulizia (nel caso il prezzo non sia direttamente desumibile dall’elenco prezzi o dall’analisi prezzi)

Il Comune, a seconda della disponibilità di propria manodopera (es. cantonieri, cantieristi, ecc.) si riserva la facoltà di ridurre integralmente e/o parzialmente alcuni servizi del presente appalto, senza che l’impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni.

CAPITOLO II DISCIPLINA DEI LAVORI.

ART. 2.1 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 2.1.1 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. (cauzione provvisoria – D.Lgs. 50/2016, art. 93 e s.m.i.)

1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria Comunale.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 103 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 2.1.2 CAUZIONE DEFINITIVA.

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 103 e s.m.i..

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 2.1.3 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

1. Con la cauzione definitiva l'aggiudicatario deve stipulare la polizza prevista dal D.Lgs. 50/2016, art. 103 e s.m.i., inerente la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello contrattuale. Tale polizza dovrà anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo di 500.000,00 €.

2. Le polizze assicurative del presente CAPITOLO II DISCIPLINA DEI LAVORI,

dovranno portare la seguente dicitura: “le eventuali franchigie e/o scoperti saranno a carico della ditta appaltatrice, mentre l’eventuale beneficiario dovrà godere del risarcimento pari al 100% del danno subito”. Nel caso le polizze non contenessero espressamente tale dicitura si intenderà che “le eventuali franchigie e/o scoperti saranno a carico della ditta appaltatrice, mentre l’eventuale beneficiario dovrà godere del risarcimento pari al 100% del danno subito”.

ART. 2.2 NORME ANTINFORTUNISTICHE - PIANO DI SICUREZZA.

E' a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza, sull'uso dei mezzi messi a loro disposizione, e sulle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La Ditta appaltatrice dovrà attenersi a quanto prescritto dal D.U.V.R.I. (D.Lgs. 81/2008, art. 26 e s.m.i.) e relativi aggiornamenti. Il D.U.V.R.I. è parte integrante del contratto.

Ai fini del presente appalto il committente è individuato nella figura del Sindaco pro-tempore.

ART. 2.3 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopraccitati.

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di protezione di dati personali.

Ai sensi delle disposizioni di cui al sopraccitato D.Lgs. 196/2003, art. 13 si fa presente:

- a) che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di istruzione del procedimento oggetto del presente capitolato speciale di appalto;
- b) che la natura dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad evidenza pubblica;
- c) che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge;
- d) che i dati saranno comunicati agli enti predisposti al controllo del procedimento;
- e) che il concorrente ha facoltà di esercitare i diritti dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- f) che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.

ART. 2.4 SUBAPPALTO.

Per eventuali subappalti vige la normativa di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 105 e s.m.i..

ART. 2.5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali verranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente è il Foro di Torino.